## Circolare Ministeriale n. 243-1979

C.M. Pubblica Istruzione 22.09.1979, n. 243 (prot. n. 1695).

Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolverne i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ed un esame e valutazione tempistivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80.

È infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio sia infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondano alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezione, dei provvedimenti medesimi.

A tal proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovono al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei messi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuole e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della 'pendolarità'.

Il Ministro si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità; ma è importante e irrinunziabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980-81 possa pervenire a completamento.

Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, da presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri

- a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora;
- c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.

La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per la intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.

Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni – esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) – si riferiscano soltanto a un esiguo numero di alunni potrà esser anche adottato, per

soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare un ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.

Potrà, inoltre, essere valutata la opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire la affluenza regolare e contemporanee degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni a orario pieno.

Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti – consiglio di istituto e collegio dei docenti – restando a un tempo confermato chela responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con carattere di revocabilità in qualsiasi momento.

Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle – per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estendibili all'anno scolastico 1979-80.

Le SS.VV. vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero – Ufficio statistico – e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e Uffici generali interessati.